

TI_GERICHTE 11.2022.126 vom 12. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.126

FR: TI_GERICHTE 11.2022.126 du 12 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2022.126 del 12 dicembre 2023

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina della custodia parentale, il diritto di visita paterno e la presa a carico psicologica dei figli, controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023, consid. 1.1). Circa la tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 18 agosto 2022 (traccia dell'invio 98._____, agli atti). Consegnato brevi manu il 26 agosto 2022, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello AP 1 acclude svariati documenti che figurano già nel carteggio trasmesso dalla Pretura a questa Camera. La produzione di tali documenti si rivela dunque superflua. AO 1 esibisce anch'essa con le sue osservazioni del 28 settembre 2022 nuovi documenti, alla stessa stregua di quanto fa l'appellante con la replica del 3 ottobre 2022. Le parti producono poi in questa sede una serie di ulteriori documenti, l'appellante sollecitando altresì il richiamo degli incarti CA.2023.47, SO.2023.584 e CA.2023.51, già trasmessi dalla Pretura a questa Camera, onde l'inutilità del richiamo. Il 12 giugno 2023 il marito ha chiesto inoltre l'edizione dall'amministrazione dell'appartamento a M_____ già occupato dalla moglie, di documentazione inerente allo sfratto di lei. Ora, applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali atti. Quanto alla richiesta di chiedere all'amministrazione dell'appartamento occupato a suo tempo dalla moglie e dai figli a M_____, in edizione, ogni documento inerente alla partenza di lei, come si vedrà in appresso (consid. 4 seg.) a un sommario esame tale edizione non appare di rilievo per il giudizio.

E. 3

Litigiosi rimangono in questa sede l'affidamento di K_____ e A_____, il diritto di visita, l'autorità parentale, le misure a protezione dei figli e i contributi alimentari in loro favore. Al tale proposito il Pretore, accertato che entrambi i genitori rivendicano la custodia esclusiva dei figli e che la valutazione socio-familiare dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 6 aprile 2021 denota una forte conflittualità parentale, pregiudizievole per i minori con l'assetto alternato in vigore, ha stabilito che occorre affidare i figli a un solo genitore. Rammentati i criteri per l'affidamento, in base alla perizia della psicologa e psicoterapeuta M_____ sulle capacità genitoriali il Pretore ha ritenuto AO 1 idonea, mentre il marito meno idoneo, poiché coinvolge i figli nel conflitto tra genitori, non li

incoraggia a diventare indipendenti e a relazionarsi con terzi, non rispetta la loro individualità, non comprende l'importanza dell'altro genitore e non coopera con la moglie, accusandola "continuamente di improbabili inadeguatezze al fine di continuare a esercitare il controllo su ella e sui figli". A mente del Pretore inoltre le critiche del marito a quel referto sono già state risolte nella procedura di ricusa della perita e riguardano la questione di sapere chi dei genitori mente, accertamento che esula dallo scopo della perizia. Il marito tenta poi – secondo il Pretore – di sminuire le competenze dell'esperta, censurando gli esiti dei suoi test, ma senza alcuna competenza in materia. Il primo giudice ha rilevato infine che l'Ufficio dell'aiuto e della protezione ha giudicato anch'esso il contesto materno più adeguato perché il padre è in difficoltà nel suo ruolo genitoriale, atteggiandosi piuttosto come psicologo esterno. Il Pretore ha così definito la madre, a un sommario esame, più idonea alla custodia e le ha affidato i figli, riservato un ampio diritto di visita al padre. Quanto all'autorità parentale, per il Pretore sussiste tra i genitori un grave conflitto che li rende incapaci di comunicare sulle questioni importanti dei figli, al punto che solo tramite l'Autorità regionale di protezione la moglie ha potuto iscrivere i figli alla scuola pubblica. Per di più, AP 1 ha impedito la presa a carico psicologica dei ragazzi da parte della Clinica _____ e ha respinto più volte le indicazioni degli specialisti, tacciati di incompetenza e parzialità, ciò che tradisce un'indole poco collaborativa. Onde anche la modifica dell'autorità parentale, affidata esclusivamente a AO 1, più incline secondo il Pretore a seguire gli specialisti. Il Pretore ha ritenuto necessaria dipoi la nomina di un curatore educativo in favore dei figli al fine di monitorare lo stato di salute di loro, conciliare i rapporti tra genitori, vigilare, sostenere e mediare le relazioni personali padre-figli, verificare la presa a carico psicoterapeutica dei minori e riferire all'autorità regionale di protezione, invitando i genitori a intraprendere un percorso terapeutico sulla genitorialità.

E. 4

In merito all'affidamento dei figli AP 1 non discute che occorre modificare l'odierna custodia alternata, ma rivendica la custodia esclusiva per sé. Fa valere che il Pretore avrebbe dovuto considerare come la moglie gli abbia mosso false accuse di violenza fisica e psicologica per allontanarsi da casa con i figli, come gli operatori sociali abbiano creduto a simili affermazioni, e come la moglie lo abbia accusato falsamente anche di essere alcolizzato e drogato. L'interessato nega di voler allontanare i figli dalla madre, asserendo che in realtà è piuttosto la moglie a volerli allontanare da lui, tanto da essersi trasferita senza motivo per un periodo con i figli in una casa protetta. Egli rimprovera inoltre alla moglie di interpretare in modo fallace la realtà pretendendo di avere temuto per la propria incolumità e imputandogli di essere squilibrato, quando nello stesso periodo essa ha cominciato a pubblicare testi e immagini con contenuti sessuali in internet, attività a pagamento in palese contrasto con quanto farebbe una vittima di violenza. Anzi, egli sottolinea come mostrarsi nuda sul noto sito internet invece di dedicarsi ai figli denoti gravi carenze genitoriali. L'appellante contesta altresì l'esito della perizia. A suo avviso, contrariamente a quanto reputa il Pretore, chiarire quale genitore mente era necessario, viste le contrastanti versioni dei fatti. Egli sottolinea come dal referto emerga che ogni scelta della moglie tende al bene dei figli allorché costei gli ha mosso false accuse di violenza domestica e pubblica proprie foto erotiche su internet. L'interessato discute poi l'esito della perizia, sottolineando come, nonostante dai test egli risulti avere capacità educative sopra la media, la perita non abbia ritenuto valide quelle prove, a dimostrazione della parzialità di lei e dei suoi pregiudizi nei suoi confronti. AP 1 deplora anche la mancata registrazione degli incontri con l'esperta, che avrebbe fatto chiarezza sul suo reale comportamento, e afferma che M. _____ ha

travisato talune sue affermazioni, come pure affermazioni di sua madre e di terzi. Inoltre egli rimprovera alla perita per avere interpretato in modo parziale i disegni dei figli, scartando quelli in cui questi lo raffigurano come un eroe e si ritraggono felici con lui, mentre la mamma risulta disegnata distante e minacciosa. L'appellante non pretende di avere le competenze per discutere gli esiti dei test, ma si duole che le sue richieste di sottoporre quei test a un altro perito siano state respinte, come respinta è stata la sua richiesta di esperire una perizia psichiatrica sui genitori, benché i citati comportamenti della moglie palesino seri disturbi. L'interessato lamenta così anche una violazione del suo diritto di essere sentito e insorge contro la sentenza laddove questa considera che le risultanze peritali sono chiare sul fatto che la moglie è più idonea di lui alla custodia dei figli. Egli chiede pertanto di affidargli la custodia parentale esclusiva e di fissare alla moglie un diritto di visita sotto sorveglianza, poiché essa espone i ragazzi ad ansia e stress con i suoi racconti di false violenze, usa i minori come strumenti di vendetta nei suoi confronti e li maltratta, esponendoli alle proprie ideologie senza evitare di coinvolgerli nelle sue attività sessuali su internet. a) Una modifica della custodia parentale, così come una modifica dell'autorità parentale, dipende dal verificarsi di circostanze nuove e importanti. Inoltre deve risultare necessaria per il bene del figlio. Un cambiamento entra in considerazione, in specie, se la previsione del giudice si è rivelata fallace e la disciplina in vigore rischia di recare pregiudizio o di minacciare seriamente il bene del minore (sentenza del Tribunale federale 5A_633/2022 dell'8 marzo 2023, consid. 4.1). Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne consegue in caso di cambiamento, comprese le condizioni di vita a ciò correlate (sentenza del Tribunale federale 5A_230/2022 del 21 settembre 2022 consid. 2.1, in: FamPra.ch 2023 pag. 518). Senza dimenticare che, ove si tratti di una decisione cautelare, ovvero urgente e meramente provvisoria (e le misure a tutela dell'unione coniugale sono equiparabili a provvedimenti cautelari: DTF 137 III 477 consid. 4.1), si impone cautela, poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potrebbe anche pregiudicare la sentenza di merito, nel cui ambito entra in considerazione il criterio della stabilità (RtiD I-2022 pag. 574 consid. 7a). Che in concreto si diano i presupposti per una modifica della custodia parentale congiunta non è contestato in appello. Come risulta dal rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), tra le parti sussiste una conflittualità che osta a un corretto funzionamento dell'assetto alternato (rapporto del 6 aprile 2021, pag. 16 in fine), conflittualità che la perita M_____ ha ravvisato essersi accentuata dopo la separazione delle parti (perizia, pag. 36 in fine), mentre buona volontà e capacità comunicativa sono essenziali per l'alternanza, viste le misure di organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia comporta. Dalla nuova documentazione prodotta in appello la conflittualità tra genitori risulta finanche essersi acuita per l'attività svolta dalla moglie su internet, fortemente censurata dal marito, per la convivenza di lei con D_____ e per la distanza del luogo in cui essa abita con i figli, a S_____. Lo stesso appellante ammette, del resto, che l'assetto attuale è problematico (lettera del 5 dicembre 2022, agli atti), come attestano anche le numerose procedure cautelari intercorse fra le parti (inc. SO.2023.584, SO.2023.374, SO.2023.240, SO.2022.886, CA.2023.58, CA.2023.51, e CA.2023.47). Ancora recentemente, sebbene i responsabili della Scuola dell'infanzia (per A_____) e quelli della Scuola elementare non intravedano problemi nei rapporti tra i figli e i genitori (lettere allegate al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58), la curatrice ha sottolineato la labilità della situazione attuale (lettera del 6 ottobre 2023 allegata al verbale

di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58). Certo, il marito assume che tale situazione è causata dal comportamento della moglie, ma una decisione di modifica della custodia parentale non dipende da colpe dell'uno o dell'altro genitore. Occorre vagliare invece se – come detto – l'assetto vigente sia ancora compatibile con il bene del figlio (art. 298 cpv. 2 ter CC), principio fondamentale per l'attribuzione dei diritti parentali. E nelle circostanze descritte una custodia alternata rischia a questo punto, già a un esame di verosimiglianza, di fare torto all'interesse dei figli e appare nettamente più pregiudizievole rispetto a un affidamento esclusivo. L'acuta tensione fra genitori, che l'appellante riconduce senza sosta al contegno gravemente censurabile della moglie, rende una gestione alternata della custodia parentale improponibile, sicché l'affidamento va conferito ormai all'uno o all'altro genitore. Non si disconosce che la misura, di indole cautelare, potrebbe compromettere in qualche modo la futura decisione di merito, ma la misura appare per finire improcrastinabile, anche perché non è dato di prevedere se (e quando) seguirà una decisione di merito.

b) Se il giudice giunge alla conclusione – come in concreto – che una custodia alternata non è (più) nell'interesse dei figli, deve determinare a quale dei due genitori affidare i ragazzi. I criteri per decidere al proposito sono già stati riepilogati dal Pretore (pag. 5 in fine) e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3c). Determinante al pro-pósito è la capacità educativa. La dottrina definisce tale capacità come la volontà di amare il figlio, di rispettarlo, di dargli regole e di orientarlo nel suo percorso, nella sua crescita psicologica e nella sua evoluzione sociale. Ciò implica la capacità e la disponibilità a essere un punto di riferimento, di riconoscere le esigenze del figlio e di reagire in modo adeguato, come pure di trasmettere valori e regole, garantendo stabilità nell'educazione e nelle relazioni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 4d con rinvio a: Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6ª edizione, pag. 465 nota 1672). Chi non ha capacità educativa non può, di principio, invocare altri criteri (come ad esempio la stabilità del quadro educativo) che presiedono all'attribuzione della custodia e che vanno esaminati solo nella misura in cui la capacità educativa dei genitori risulti equivalente (cfr. RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4). I motivi che pregiudicano tale capacità (debolezza di carattere, malattia, dipendenza) non sono invece di rilievo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 4d con rinvio a: Meier/Stettler, op. cit., pag. 465 n. 695 e pag. 766).

c) Quanto agli altri elementi evocati che, a parere dell'appellante, il Pretore avrebbe dovuto valutare oltre alla perizia sulle capacità parentali dei genitori, v'è quello, ripetuto più volte dal marito, che la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per sistemarsi con i figli in una casa protetta pretendendosi vittima di violenze psichiche e verbali. L'episodio risale nondimeno al dicembre del 2020 e le versioni dei coniugi divergono. Né il Pretore né la perita si sono soffermati al riguardo, ma ciò si spiega con la circostanza che una decisione di affidamento non dipende – come si è visto – da eventuali colpe dei genitori, sicché poco giova indagare su possibili simulazioni della moglie. E sotto il profilo del bene dei figli la pediatra dott. E. _____ ritiene che verosimilmente i figli ■non portino memoria consapevole di quanto avvenuto nell'ultimo anno■ (rapporto del 16 dicembre 2021, pag. 2). Anche la perita M. _____ reputa che l'episodio in questione non è in rapporto di causalità con il disagio manifestato dai figli (perizia, pag. 37). Ne segue che anche la nuova documentazione presentata al riguardo dall'appellante (una sua istanza del 10 marzo 2022 e un sollecito del 4 ottobre 2022 al Consiglio di Stato perché prendesse posizione sul soggiorno della moglie e dei figli nella Casa delle Donne, uno scambio di posta elettronica tra lui e i responsabili della Casa della Donne dal 24 agosto al 4 settembre 2023, come pure linee direttrici federali per le case d'accoglienza delle donne) non è

determinante ai fini del giudizio. Per l'appellante i vari rapporti agli atti lascerebbero intendere che egli ha esercitato atti di violenza o sia dedito al consumo di droga e alcol. In realtà da quelle relazioni non si evince nulla del genere. Il rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), del 6 aprile 2021, riporta nell'analisi della situazione quanto le parti hanno riferito: la moglie di sentirsi costantemente sotto controllo, il marito di trovarsi di fronte una moglie aggressiva; quanto ai figli, essi si sono limitati a descrivere il carattere dei genitori (rapporto, pag. 13 e 14). Il resoconto della pediatra dott. E_____ esclude poi sospetti di maltrattamenti sui figli (referto, pag. 2). Quanto al rapporto della perita M_____, costei enuncia i motivi per cui a suo avviso il marito è meno idoneo della moglie all'affidamento, ma non adombra né tanto meno sottintende violenze, uso di alcol o di sostanze stupefacenti. d) L'appellante si definisce una volta di più capace di favorire i contatti tra i figli e la madre. Non si confronta però con gli elementi in base ai quali il Pretore ha accertato il contrario, elementi che per altro emergono agli atti, come la scarsa attitudine di capire l'importanza dell'altro genitore e, soprattutto, le ripetute accuse da lui rivolte alla convenuta. Anche in questa sede e nei suoi numerosi scritti egli reitera continue critiche a AO 1, chiedendo finanche di concederle unicamente un diritto di visita sorvegliato ove i figli fossero affidati a lui. Quanto al fatto che la moglie abbia lasciato il domicilio coniugale per sistemarsi in una casa protetta, l'evento non rischia più di riprodursi né risulta agli atti che la moglie renda in qualche modo difficili o intralci i contatti tra padre e figli. e) AP 1 si indigna per i contenuti postati dalla moglie su Instagram e Facebook, come pure sul sito < www. onlyfans.com >, in particolare per le fotografie boudoir e i nudi artistici di lei, gli aforismi e le frasi crude sulla sessualità, come pure per la pubblicazione di disegni e frasi sull'organo sessuale femminile nelle pagine Instagram ■ Diario _____■. Secondo l'appellante simili comportamenti, intrapresi sistematicamente verso la metà di giugno del 2022 (e quindi non esaminati dalla perita nel referto del

E. 9

giugno 2022), pregiudicano la capacità educativa della moglie già perché sot-traggono alla medesima il tempo da dedicare ai figli. Se non che, l'interessata ha momenti sufficienti da destinare alle sue attività su Internet quando i figli sono a scuola, senza per ciò sacrificare il tempo da dedicare ai ragazzi. Quanto agli effetti nocivi di tale attività sui figli e sulla capacità educativa, l'appellante produce un rapporto del 27 aprile 2023 da lui commissionato al prof. M_____ (“Expertise a tutela emozionale ed affettiva dei minori■) nel quale il professionista deplora duramente le pubblicazioni, le fotografie e le teorie di AO 1 sui “poliamori”, perniciose per i figli, esposti a gravi rischi di sessualità precoce, autolesionismo fino al suicidio, ripercussioni di ordine psico-neuro-endocrino-immunitario, pericolo di comportamenti sessuali quali autori o vittime di reati di tale natura. Ancora il 20 ottobre 2023 l'interessato ha prodotto un memoriale in cui il citato professionista propone un affiancamento terapeutico dei figli ed espone preoccupazioni per la situazione che si è venuta a creare. Sta di fatto che una perizia privata non è un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC, ma va assimilata a un'allegazione di parte. È vero che allegazioni di parte fondate su una perizia privata possono assurgere a livello di prova ove siano puntualmente motivate, una volta combinate con indizi desumibili a loro volta da prove (DTF 148 III 409 consid. 4.5.1, 141 III 433 consid. 2.6). Ciò vale anche quando non occorra recare una prova piena, ma basti rendere i fatti verosimili (sentenza del Tribunale federale 5A_2/2023 del 30 marzo 2023 consid. 3.2.2.2.1 con rinvio). E nella fattispecie le conclusioni del perito privato, invero apodittiche, non trovano riscontro in altre prove. Anzi, la capacità educativa della moglie è stata valutata

favorevolmente nella perizia sulla capacità educativa (pag. 36), come pure nel rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) del 6 aprile 2021. Il referto del perito privato poi si fonda esclusivamente sulle indicazioni che l'appellante ha dato unilateralmente al professionista, senza che questi abbia avuto modo di sentire l'opinione della moglie né di vedere i figli. Inoltre non consta che questi ultimi siano stati "coinvolti" nelle attività che la moglie asserisce di svolgere come life coach professionista in ambito sessuale. I bambini si intravedono solo in talune immagini di casa, ma le fotografie appaiono scattate in momenti anodini, come ad esempio un compleanno. Per il resto non risulta che la moglie eserciti attività repressibili o che abbia in qualche modo a che fare con ambienti legati alla prostituzione. f) Riguardo al noto allontanamento della moglie con i figli da casa per trasferirsi in una casa protetta, non soccorre ripetersi (sopra, consid. e in fine). Quanto alla mancata registrazione degli incontri dell'appellante con l'esperta, AP 1 assevera che ciò avrebbe fatto chiarezza, ma non pretende che quanto figura nel rapporto non corrisponda a quanto lui ha dichiarato all'esperta, rea di avere travisato le sue affermazioni. Certo, l'appellante rimprovera alla perita un'interpretazione parziale del suo test e dei disegni dei figli, tuttavia la perita ha spiegato perché non ha considerato attendibili quegli elementi (lettera del 2 agosto 2022). L'interessato ha invero interpellato il prof. J_____, ideatore del test, per sapere se quest'ultimo potesse essere ignorato solo perché è andato troppo bene, al che il professore ha risposto di no. L'appellante si è limitato però a una richiesta generica, senza illustrare al professore i motivi per cui la perita si è scostata dai risultati ottenuti. Al proposito manca quindi ogni confronto critico. Si aggiunga che la perizia sulle capacità genitoriali non si basa soltanto sul risultato del test, ma anche sull'osservazione dell'interazione tra padre e figli e sui tratti della personalità del genitore emersi dal comportamento al colloquio (perizia, pag. 38). Allo stesso risultato della perita sulle capacità educative dei coniugi è giunto del resto l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) nel rapporto del 6 aprile 2021 (■riteniamo il contesto materno maggiormente adeguato ad accogliere i due minori■: pag.

E. 14

e 16). L'appellante si duole che il Pretore non ha proceduto, nonostante le sue richieste, a ulteriori accertamenti tramite un altro perito. Egli dimentica tuttavia che una protezione dell'unione coniugale è un procedimento sommario, fondato sulla verosimiglianza. Nella fattispecie l'opinione della perita (referto del 9 giugno 2022) trova sostanziale riscontro nel citato rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e in quello della pediatra dott. E_____, del 16 dicembre 2021. Per un giudizio di verosimiglianza ciò era sufficiente. Il 4 novembre 2022 l'appellante ha presentato a questa Camera un'analisi del 1° novembre 2022, commissionata alla dott. A_____ dello Studio RiPsi, riguardo alla nota perizia sulle capacità genitoriali, criticata nella metodologia sulla scorta principalmente di prassi italiane. Anche tale rapporto si fonda tuttavia sulle sole indicazioni dell'appellante, senza che quella professionista abbia visto la moglie né i figli, tant'è ch'essa non si esprime sulla questione di sapere quale genitore sia più idoneo all'affidamento. Quanto alla mancata perizia psichiatrica della moglie, i citati rapporti non danno dato a indizi circa eventuali disturbi psicopatologici di lei, sicché non ricorrevano i presupposti per una perizia al riguardo. g) In questa sede l'appellante ha prodotto ulteriore documentazione a comprova delle sue capacità genitoriali, ovvero un rapporto della dott. E_____ e della dott. T_____, il risultato di un test Personality Assessment Inventory (PAI) al quale egli si è sottoposto il 3 novembre 2022, un suo certificato medico del 4 ottobre 2022 redatto dal dott. H_____ e talune dichiarazioni di suoi conoscenti, fra cui sua madre, sul suo

rapporti con i figli. Che l'appellante sia di per sé idoneo all'affidamento è nondimeno accertato. Il problema è che, nel complesso, egli risulta meno idoneo della moglie per i motivi sostanzialmente enunciati dalla perizia, dal rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e dalla pediatra dott. E _____. L'ulteriore documentazione da lui prodotta non smentisce tale circostanza. Quanto alla richiesta del 12 giugno 2023 intesa ad acquisire agli atti i documenti che comprovino le cause dell'allontanamento di moglie e figli dall'appartamento di M_____ per feste e schiamazzi, ciò appare rilevante se mai per valutare le responsabilità di AO 1 come conduttrice dell'appartamento, non la di lei idoneità all'affidamento dei figli. h) Il 20 ottobre 2023 l'appellante ha esibito certificati pediatrici dai quali risulta che il figlio minore A_____ rifiuta di farsi visitare dal medico e una dichiarazione di sua madre, la quale sospetta maltrattamenti del bambino per il comportamento anomalo del medesimo, il quale parla di ■quando sarà femmina■, proferisce parolacce e denota atteggiamenti da adulto, mimando atti sessuali. Ne desume, l'appellante, l'inidoneità educativa della moglie. La conclusione è affrettata. Il pediatra in questione reputa infatti che la resistenza di A_____ alle visite non sia preoccupante, un comportamento del genere essendo frequente nella prima infanzia e fino ai cinque anni. Quanto alla cattiva condotta evocata dalla nonna paterna, mancano indizi per affermare che A___ abbia appreso il linguaggio scurrile in casa. Le docenti degli istituti scolastici frequentati dai figli, da parte loro, non hanno notato anomalie di comportamento. A_____ è descritto come timido e introverso, anche se a volte trasgredisce le regole e gioca alla lotta. Il suo comportamento è in ogni modo migliorato rispetto al passato ed egli è più partecipe alle attività comuni (dichiarazione allegata al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58). Anche K_____ è descritto dalla docente come un ragazzino timido e riservato, ma che interagisce con i compagni in maniera positiva, affrontando la scuola con impegno e serietà (dichiarazione allegata al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58). Non si riscontrano pertanto, a un sommario esame, seri indizi di carenze nell'ambiente materno. i) Ancora il 16 novembre 2023 AP 1 ha segnalato che A_____ ha sferrato un calcio nelle parti intime del fratello maggiore, provocandogli un trauma, e che quando egli si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di Lugano con i figli, A_____ si è avvicinato al pene del fratello in modo inadeguato. Tali episodi – a suo dire – inquietanti meritano per il citato prof. M_____ un immediato approfondimento da parte di un medico psichiatra infantile esperto di sessualità in età evolutiva come approfondimento psichiatrico. Ora, il fatto narrato dal padre è increscioso e, vista l'attestazione medica della lesione, va sicuramente monitorato. Anche a tal fine – come si vedrà in appresso – andrà attivata una presa a carico psicoterapeutica in favore di entrambi figli da parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione Socio-psichiatrica cantonale. l) In definitiva, tutto ponderato, a un sommario esame l'affidamento dei figli alla moglie sfugge alla critica. Decadono perciò le richieste del marito volte a concedere unicamente a AO 1 un diritto di visita sorvegliato. Per il resto l'appellante non contesta che in caso di affidamento alla moglie le modalità del diritto di visita a lui conferito dal Pretore. 5. In secondo luogo l'appellante rivendica l'autorità parentale esclusiva. Egli nega di ostacolare le decisioni che riguardano i figli e ripete che la moglie ha finanche interrotto il percorso scolastico dei ragazzi per sistemarsi nella nota casa protetta muovendogli false accuse di violenza. Fa valere inoltre di essersi accordato a suo tempo con la moglie perché i figli frequentassero una scuola privata, ma che costei li ha iscritti all'ultimo momento alla scuola pubblica. In merito alla Clinica _____, egli afferma di essersi opposto a che i figli vi si recassero, su consiglio dello psichiatra dott.

C _____, dopo avere scoperto che gli operatori non erano formati per trattare bambini piccoli. In sintesi egli contesta che vi siano altri motivi per considerarlo poco collaborativo e definisce contrario all'interesse dei figli lasciare che AO 1 prenda da sé sola decisioni importanti, come quando essa intendeva imporre l'ablazione delle tonsille ai figli anche se non necessaria. a) Secondo l'art. 134 cpv. 1 CC, applicabile per analogia nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 seconda frase CC), a istanza del genitore, del figlio o dell'auto-rità di protezione dei minori il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore. Il cambiamento deve imporsi imperativamente laddove la situazione vigente nuoccia al figlio più della prevista modifica, della perdita della continuità educativa e delle condizioni di vita che ne consegue. I criteri sono gli stessi di quelli che disciplinano l'attribuzione dell'autorità parentale. L'autorità parentale congiunta è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC). A tale principio si deroga solo eccezionalmente, ove l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a un solo genitore appaia necessaria per il bene del figlio. Tale è il caso, in specie, qualora un grave conflitto cronico opponga i genitori o qualora sussista da parte dei medesimi un'incapacità duratura di comunicare riguardo al figlio, sempre che ciò influisca negativamente sul ragazzo e che l'autorità parentale esclusiva faccia sperare in un miglioramento della situazione. Singoli disaccordi come quelli che si verificano nella maggior parte delle famiglie, soprattutto in caso di separazione o di divorzio, non bastano invece per un'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva né per mantenere un'autorità parentale esclusiva preesistente (riferimenti in: sentenza del Tribunale federale 5A_433/2020 del 15 dicembre 2020, consid. 3.1; sentenza 5A_745/2015 del

E. 15

giugno 2016, consid. 8.3.2 in fine con richiamo alla sentenza 5A_271/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.1 pubblicato in: FamPra.ch 2013 pag. 184). Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale può attribuire l'autorità parentale a un solo genitore già per la durata dell'istanza. Non deve perdere di vista tuttavia che una procedura a tutela dell'unione coniugale ha essenzialmente carattere cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Egli deve evitare quindi, per quanto possibile, di creare una situazione irreversibile o che pregiudichi definitivamente la disciplina dell'autorità parentale in una futura decisione finale (anche se ciò non è sempre evitabile in materia di affidamento dei figli), poiché la stabilità è un criterio importante ai fini del merito. Se l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore appare sufficiente per assicurare il bene del figlio, non si giustifica di modificare anche l'attribuzione dell'autorità parentale (riferimenti in: sentenza del Tribunale federale 5A_433/2020 del 15 dicembre 2020, consid. 3.1; sentenza 5A_745/2015 del 15 giugno 2016, consid. 8.3.2 in fine con richiamo alla sentenza 5A_271/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.1 pubblicato in: FamPra.ch 2013 pag. 184). b) In concreto entrambe le parti rivendicano l'autorità parentale esclusiva. Ciò non significa tuttavia che questa Camera non possa lasciare l'autorità parentale in comune (FamPra.ch 2015 pag. 793; sentenza del Tribunale federale 5A_781/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.2.3). Nella fattispecie è innegabile che tra le parti sussiste un conflitto. I contrasti hanno implicato l'intervento dell'Autorità regionale di protezione 5 per la decisione sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola pubblica o a quella privata (decisione del 27 agosto 2021), l'intervento della Pretura sfociato nell'ordine alla moglie il 26 giugno 2023 di intraprendere una presa a carico dei figli presso il Servizio medico-psicologico di Mendrisio (inc. SO.2023.374), varie procedure conseguenti al trasloco della moglie a S _____ (lettera del marito del 18 ottobre 2022, lettera della moglie del 3 novembre 2022, decreto del

vicepresidente della Camera del 7 novembre 2022), dissidi sulla scelta alimentare per i figli e su altre questioni inerenti alla scuola (lettera del 9 febbraio 2023 dell'istituto scolastico di S___), per tacere dei contrasti insorti sulla pubblicazione in Internet di fotografie dei ragazzi (verbale del 25 aprile 2023 prodotto dal marito il 27 aprile 2023 nell'inc. SO.2023.240), come pure sulla frequentazione del nuovo compagno della moglie da parte dei medesimi (inc. CA.2023.58). Rimane il fatto che singole dispute su questioni correlate all'esercizio dell'autorità parentale, non infrequenti nel caso di coppie che si separino o che divorzino, ancora non giustificano l'attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore. A tal fine occorre – come si è spiegato – che tra i genitori si dia un conflitto esteso e cronico o che sussista da parte loro un'incapacità duratura di comunicare riguardo ai figli. Inoltre per privare un genitore dell'autorità parentale già con un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (nell'ambito di un procedimento cautelare o di una protezione dell'unione coniugale) occorre che provvedimenti meno incisivi appaiano d'acchito insufficienti. Se a un primo esame l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore sembra bastare al fine di proteggere il bene del figlio, non si giustifica – come detto – di modificare anche l'attribuzione dell'autorità parentale. c) Nella fattispecie sussistono – come detto – disaccordi e dissidi tra le parti riguardo ai figli (e in specie alla loro educazione), ciò che induce del resto ad attribuire la custodia parentale a un solo genitore. Non si tratta però di un conflitto a tutto campo e il trascorrere del tempo sembra avere stemperato le fasi acute: i figli frequentano senza difficoltà la scuola pubblica a S_____ (dichiarazioni degli istituti scolastici prodotti all'udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58), il marito si è adeguato al trasferimento di moglie e figli (sua lettera del 5 dicembre 2022), i coniugi hanno convenuto davanti al Pretore di non pubblicare fotografie dei figli su Internet e di far seguire questi ultimi al termine della procedura dal Servizio medico cantonale (messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2023 presentato dalla moglie). Quanto al generico rifiuto delle indicazioni degli specialisti e alle critiche loro rivolte dal marito, si tratta di uno scontro personale di AP 1 con tali esperti, in particolare con la perita M_____, come emerge dalla documentazione da lui prodotta in appello, scontro che è estraneo alla capacità di comunicare con la moglie. Nelle circostanze descritte l'attribuzione della custodia esclusiva alla moglie appare sufficiente per tutelare il bene dei figli. La separazione dei coniugi lascia ben sperare inoltre in un'ulteriore attenuazione dei litigi. Non bisogna dimenticare del resto che AP 1 sarebbe a sua volta idoneo all'affidamento (ancorché meno della moglie), sicché si dovrebbe poter contare anche da parte sua, nell'interesse dei figli, su un modus vivendi accettabile, se non altro nell'interesse dei ragazzi. Sotto questo profilo la prognosi può dunque dirsi positiva, almeno nei limiti di una prospettiva limitata a un giudizio di verosimiglianza e di indole cautelare, come si conviene a una procedura di tutela dell'unione coniugale. Anche per evitare che – come si è spiegato – venga a crearsi sin d'ora una situazione irreversibile o che pregiudichi definitivamente una futura decisione di merito. Dovessero rivelarsi fallaci simili aspettative, l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla moglie potrà ancora essere pronunciata in ogni tempo. Ne segue che su questo punto l'appello merita accoglimento. 6. L'appellante critica poi la necessità di una curatela educativa in favore dei figli, provvedimento inficiato – a suo dire – da un'erronea valutazione delle capacità genitoriali. Egli sostiene che la moglie distorce la realtà dei fatti e che andrebbero approfonditi piuttosto i problemi psichici di lei. Ora, in concreto la valutazione delle capacità parentali dei genitori resiste – come si è visto – a un sommario esame come quello che governa una protezione dell'unione coniugale. Ciò posto, l'art. 308 cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità di protezione dei minori

nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minore. In una causa di stato tale facoltà spetta al giudice (art. 315 a cpv. 1 e 2 CC). Tale misura, come ogni altra misura a protezione del figlio, non costituisce una sanzione né dipende dalla responsabilità dei genitori (DTF 144 III 451 consid. 4.3) . È un provvedimento inteso a tutelare il bene del minore quando i genitori “non sono in grado di rimediare” (art. 307 cpv. 1 CC). In concreto pertanto, contrariamente a quanto sembra credere il marito, poco importa sapere quale genitore sia responsabile della situazione venutasi a creare. In presenza di importanti conflitti tra i genitori, che in concreto nemmeno il marito nega, appare utile e opportuno confermare la curatela educativa, tanto più che in esito all'attuale sentenza l'appellante conserva l'autorità parentale congiunta e un ampio diritto di visita. 7. Sempre per quanto riguarda i figli, AP 1 ha presentato il 26 luglio 2023 nuove richieste a questa Camera intese segnatamente a vietare che D_____ frequenti i ragazzi. In sintesi, a suo dire il nuovo compagno della moglie si comporta con loro in modo inadeguato: baci, toccamenti, obbligo di fare pipì in sua presenza e così via. Egli lamenta inoltre situazioni promiscue, con la madre che incoraggia simili comportamenti, e comunica di avere segnalato ciò al Ministero pubblico. Ritiene pertanto che sia rischioso lasciare i figli con D_____ e chiede di conseguenza che egli non li frequenti più. La richiesta che precede, motivata sostanzialmente nello stesso modo, è stata sottoposta da AP 1 anche in via cautelare al Pretore, il quale con decisione dell'11 ottobre 2023 l'ha respinta, rilevando che nella fattispecie non si riscontrano indizi oggettivi circa comportamenti inadeguati di D_____ in presenza di K_____ o A_____. Le dichiarazioni dello stesso AP 1 o quelle redatte in base a quanto riferisce egli medesimo o quelle di soggetti a lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti non sono sufficienti per confortare le accuse mosse al nuovo compagno della moglie, mentre nulla emerge dai rapporti chiesti dal Pretore nell'ottobre del 2023 alla curatrice educativa e alle due docenti dei ragazzi. Tale decisione è stata confermata da questa Camera, su appello, con sentenza del 1° dicembre 2023 (inc. 11.2023.136). Ai fini del presente giudizio si richiama così quanto figura in tale sentenza (consid. 4). 8. Il 26 luglio 2023 l'appellante ha chiesto inoltre a questa Camera che i figli siano presi a carico dal Servizio medico-psicologico di L_____, affermando che l'omologo servizio di M_____ procrastina l'esecuzione del mandato senza giustificazioni. Anche in tal caso la richiesta è stata sottoposta in via cautelare al Pretore, il quale l'ha respinta con l'argomento di avere già formalmente incaricato il Servizio medico-psicologico di M_____ con sentenza 26 giugno 2023 di dar seguito alla presa a carico, sicché non v'è ragione di trasferire l'incarico dal servizio di _____ a quello _____. Anche tale decisione è stata confermata da questa Camera con la citata sentenza del 1° dicembre 2023. La Camera ha invitato nondimeno il Pretore ad attivarsi perché diffidi il Servizio medico-psicologico di M_____ a rispettare senza indugio quanto lui ha disposto con la menzionata decisione passata in giudicato. Nella richiesta del 26 luglio 2023 a questa Camera non figurano motivazioni aggiuntive rispetto a quanto AP 1 ha sollecitato cautelatamente dinanzi al Pretore. Si richiama perciò quanto figura nella sentenza 1° dicembre 2023 di questa Camera (consid. 5). 9. Al contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 23 novembre 2021 AO 1 ha rivendicato – come detto (sopra, lett. D) – l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Non ha chiesto invece contributi alimentari. Il Pretore ha trattato tuttavia la questione d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che disciplina il diritto di filiazione, rilevando che l'affidamento esclusivo della custodia parentale alla convenuta impone al marito di

assumere il mantenimento in denaro dei ragazzi, AO 1 facendosi già carico del mantenimento in natura. Ha calcolato perciò la disponibilità finanziaria dei coniugi. a) A AP 1, senza redditi, il Pretore ha imputato un guadagno potenziale di fr. 4500.– mensili conseguibile dal 1° marzo 2023 lavorando per un'agenzia di viaggio o nel settore della pubblicità e ricerche di mercato. Quanto al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha determinato in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 536.75, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 31.35). Il Pretore ha imputato un guadagno potenziale anche a AO 1, stimandolo in fr. 2250.– per un'attività al 50% in strutture d'accoglienza per l'infanzia, e ha definito il fabbisogno minimo di lei in fr. 2625.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1253.– [già dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli], assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 21.25). Riguardo a K_____ e A_____, il primo giudice ha accertato il loro fabbisogno in denaro rispettivamente in fr. 560.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 358.–, meno l'assegno familiare di fr. 200.–) e in fr. 380.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 179.–, meno l'assegno familiare di fr. 200.–), cui ha aggiunto un contributo di accudimento (corrispondente all'ammanto della madre) di fr. 375.– mensili ripartito in proporzione, onde un fabbisogno complessivo di fr. 745.– mensili per K_____ e uno di fr. 570.– mensili per A_____. A questo punto il Pretore ha suddiviso il margine disponibile di AP 1, di fr. 1130.– mensili, proporzionalmente al fabbisogno dei figli. Ha fissato così un contributo alimentare di fr. 640.– mensili per K_____ e uno di fr. 490.– mensili per A_____, assegni familiari non compresi. b) L'appellante contesta di dover versare contributi di mantenimento. Anzitutto egli sembra mettere in dubbio che il Pretore potesse condannarlo a versare contributi per i figli che neppure la moglie ha chiesto, essendo egli privo di redditi. Trascura però che trattandosi di contributi alimentare per minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, in forza del quale il giudice statuisce senza essere vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Ne segue che, seppure la convenuta non abbia postulato contributi per i minori, a ragione il Pretore ha vagliato la questione d'ufficio (DTF 128 III 412 consid. 3.1). E a giusto titolo egli ha soggiunto che qualora il mantenimento in natura dei figli sia garantito esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore deve – in linea di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro dei medesimi (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con rinvio a DTF 135 III 71 consid. 4 e 114 II 29 consid. 5b). c) Obietta l'appellante che il reddito ipotetico a lui ascritto è puramente statistico e non corrisponde alla realtà, il suo ultimo impiego da dipendente risalendo al 2011. Nella sentenza impugnata il Pretore stesso ha rilevato che nella propria deposizione del 23 novembre 2021 AP 1 ha dichiarato di non lavorare più dal 2020 e di vivere grazie a prestiti di parenti. Nondimeno – ha continuato il Pretore – egli ha 45 anni, un master in business administration (MBA) e un attestato di specialista in marketing in Ticino, senza dimenticare le esperienze lavorative da lui maturate come responsabile di un'agenzia di viaggi, responsabile di un ufficio Customer ser-vice e addetto alla gestione della clientela. Inoltre egli non risulta soffrire di problemi di salute. Ciò posto, per stimare il reddito che quegli potrebbe conseguire il primo giudice si è fondato sui dati dell'Ufficio federale di statistica, che prevedono per un'attività in agenzie di viaggio nel Ticino un reddito di fr. 5350.– mensili e per un'attività nel settore della pubblicità e ricerche di mercato un reddito di fr. 5460.– mensili. Sulla base di ciò il Pretore

ha imputato a AP 1 entrate ipotetiche dal 1° marzo 2023 di almeno fr. 4500.– mensili netti, tredicesima compresa. Con la motivazione del Pretore l'appellante non si confronta. Anzi, egli sembra non avere inteso che il reddito imputatogli dal Pretore è, in mancanza di un guadagno effettivamente documentato dopo il 2010, quello ch'egli potrebbe conseguire statisticamente sul mercato del lavoro nelle sue condizioni dimostrando zelo e buona volontà (RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a con rinvii). Poco importa che il suo ultimo impiego da dipendente risalga al 2010. Da una sua lettera del 18 gennaio 2023 a questa Camera si evince poi che il 30 dicembre 2022, in pendenza di appello, egli ha conseguito una specializzazione in Social and Emotional Intelligence Certified Coach presso l'Istitute of Social and Emotional Intelligence (<www.isei.com>). Non si può dire perciò che gli manchino qualifiche professionali e che, a un sommario esame, un reddito di fr. 4500.– mensili non sia alla sua portata. d) Quanto alla situazione della moglie, per l'appellante non è vero che nulla sia dato di sapere sulle sue condizioni economiche, da un resoconto del settembre 2021 desumendosi pur sempre entrate di fr. 520.– mensili. Riconosce tuttavia che con i suoi redditi essa non è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo. Fa notare in ogni modo che essa ha confermato di essere attiva sul sito < www.onlyfans.com > e che gli introiti percepiti in tal modo non sono stati considerati. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che AO 1, laureata in scienze dell'educazione, ha lavorato come coach fino alla maternità e ha poi continuato tale attività al 50%, ma che tutto si ignora delle sue entrate, avendo costei presentato unicamente un resoconto dal quale risulta che essa consegue un reddito di fr. 520.– mensili e che beneficia di prestazioni assistenziali. Le ha imputato di conseguenza – come si è visto – un guadagno ipotetico di fr. 2250.– mensili per un'attività al 50% in strutture d'accoglienza per l'infanzia. Diversamente da quanto l'appellante crede, il Pretore si è limitato così a constatare che, a un sommario esame, AO 1 non consta essere in grado di far fronte al proprio fabbisogno minimo, presumibilmente anche perché deve accudire ai figli di sette e cinque anni. Quanto alla nuova attività da lei svolta per il sito < www.onlyfans.com > , AO 1 conferma nelle osservazioni all'appello che nel primo mese e mezzo di attività ha riscosso fr. 646.40, avendo soltanto dieci fans. Confrontato a tali affermazioni, l'appellante si limita a ripetere che costei consegue un guadagno, ma non pretende che il reddito stimato dal Pretore (fr. 2250.– mensili) sia inadeguato o inattendibile. A un giudizio di verosimiglianza la sentenza impugnata resiste alla critica. e) L'appellante censura infine la quantificazione del proprio fabbisogno minimo, in cui il Pretore non ha riconosciuto spese d'automobile né di posteggio. Egli sostiene che l'uso dell'automobile gli è indispensabile, se non altro per cercare lavoro, e fa valere di non aver potuto documentare simili spese perché non gli è mai stato chiesto di farlo, la moglie non postulando alcun contributo alimentare per i figli. In realtà nulla impediva all'appellante di produrre in appello la documentazione necessaria (sopra, consid. 2). E nulla gli impediva, ove si trattasse di spese prevedibili ma non ancora affrontate, di cifrare almeno una stima approssimativa nel memoriale. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello non consente ulteriore disamina. 10. L'appellante critica anche gli oneri processuali di prima sede, che chiede di “ ricalcolare ” in equità e secondo l'esito del ricorso. Egli si domanda perché debba corrispondere fr. 6790.– per la perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi e sullo stato psicoaffettivo dei figli (avendone già anticipati fr. 3500.–) allorché il referto è stato allestito da un ente pubblico e non da un istituto privato. Egli contesta poi di dover assumere spese per una perizia inesatta e a mente sua colma di carenze, allegando che i suoi parenti lo hanno aiutato in una situazione d'emergenza, ma non si può pretendere che lo sostengano anche nel pagamento di tali oneri. a) Nella

misura in cui contesta il costo della perizia perché il referto sarebbe inesatto e colmo di carenze, l'appellante fonda le argomentazioni su opinioni sue proprie, senza per altro avere conoscenze specifiche in materia. L'esito della perizia potrà anche dispiacergli, ma ciò non è una ragione per mettere in dubbio il costo o la correttezza del referto. Che poi una perizia commissionata a un ente pubblico sarebbe risultata meno cara è, una volta ancora, una persuasione dell'appellante destituita di riscontri oggettivi. Al riguardo non si riscontrano perciò elementi che inducano a intervenire sull'ammontare delle spese processuali. b) Le difficoltà economiche che l'appellante prospetta non appaiono per altro sufficientemente verosimili. Certo, il Pretore ha accertato ch'egli è “verosimilmente privo di redditi rilevanti”. Resta il fatto che, sempre secondo il Pretore, “egli è sempre stato in grado di fare fronte alle richieste di anticipo spese emesse nei suoi confronti nell'ambito della presente procedura, oltre ad avere esplicitamente affermato di potere fare capo a prestiti da parte di parenti per sostenerlo nella presente vertenza (verbale 23 novembre 2021, pag. 6 e 7)”, ciò che l'interessato non contesta. Nulla è dato di sapere poi su chi gli abbia elargito prestiti e di che ammontare. Per di più, della sua situazione finanziaria tutto si ignora, tant'è che il Pretore gli ha imputato un reddito potenziale. Discutere sull'ammontare della tassa di giustizia in circostanze del genere sarebbe di conseguenza un esercizio infruttuoso. 11. In definitiva l'appello dev'essere parzialmente accolto e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. Le spese processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla custodia parentale (che voleva esclusiva per sé), sull'autorità parentale (nell'identica misura) e sulle misure a protezione dei figli (curatela educativa, trasferimento di competenza dal Servizio medico psicologico di Mendrisio a quello di L_____). Ottiene causa parzialmente vinta solamente in quanto vede confermare l'autorità parentale in comune, che la moglie pretendeva a titolo esclusivo. Specularmente AO 1 esce vittoriosa sulla custodia parentale (con un contributo alimentare per K_____ e A_____), in parte vittoriosa sull'autorità parentale (nella misura in cui il marito la voleva per sé solo) e interamente sulle misure a protezione dei figli. Soccombe parzialmente per contro sull'autorità parentale nella misura in cui chiedeva quest'ultima per sé sola. Nel complesso si giustifica così che AP 1 sopporti equitativamente tre quarti delle spese processuali, con obbligo di rifondere alla moglie, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili ridotte (tre quarti dell'indennità piena in luogo di un mezzo, come di regola, poiché soltanto la convenuta è munita di un patrocinatore: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.122 del 18 marzo 2021 consid. 8 con rimandi). L'attribuzione di adeguate ripetibili rende per principio senza oggetto una richiesta di gratuito patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021 pag. 12). Nella fattispecie tuttavia la convenuta, che ha postulato il gratuito patrocinio con le osservazioni all'appello, non risulta avere mezzi sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo, percepisce prestazioni assistenziali e appare difficile che riesca a riscuotere dal marito tre quarti dell'indennità a titolo di ripetibili per retribuire il proprio avvocato, già il Pretore avendo accertato che AP 1 è “verosimilmente privo di redditi rilevanti”. Per di più, essa deve assumere un quarto delle spese processuali (da anticipare dal marito). Si giustifica dunque di concederle fin d'ora il gratuito patrocinio. Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per redigere le osservazioni all'appello (13 pagine) e scrivere una lettera di due pagine (il 3 novembre 2022) limitate a questioni di fatto in una causa già nota un avvocato solerte e

speditivo avrebbe dedicato poco più di una decina d'ore di lavoro retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%). Nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 2200.– arrotondati. 12. Le spese giudiziarie di primo grado vanno poste in consonanza con quelle di appello, la sentenza del Pretore dovendo essere parzialmente modificata. Gli oneri processuali che il Pretore ha posto interamente a carico di AP 1 devono perciò essere addebitati per un quarto alla convenuta e le ripetibili in favore di quest'ultima si riducono a fr. 4930.– (tre quarti di fr. 6570.–). Il gratuito patrocinio rifiutato dal Pretore non è in discussione. 13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata sono così riformata: 1.3 L'autorità parentale è esercitata dai genitori congiuntamente. 4. Le spese processuali di fr. 10 000.– (di cui fr. 6790.– per la valutazione sulle capacità parentali dei genitori e sullo stato psicoaffettivo dei figli), da anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1. 5. AP 1 è condannato a rifondere a AO 1 fr. 4930.– per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese di appello di fr. 3000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico dello stesso appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– per ripetibili ridotte. III. AO 1 è ammessa a beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2200.– complessivi. IV. Notificazione: – ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e dispositivo III). Comunicazione: –, (curatrice educativa); – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).